

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE LAVORO

Procedimento n. 311/2021 RG

Verbale di udienza di discussione

Successivamente oggi 10/05/2022 alle ore 8.50, in udienza pubblica sono comparsi, innanzi al giudice dott. Roberto Beghini, sono comparsi l'avv. E. S. e il sig. R. P. e il sig. G. B. (ricorrenti), l'avv. C. in sostituzione dell'avv. L. F. per Fistel Cisl e Commissione Elettorale, e l'avv. D. R. per SLC-CGIL Padova.

I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa, riportandosi agli atti ed insistendo in tutte le istanze istruttorie e di merito.

Il giudice si ritira in camera in consiglio ad ore 8.55.

Ad ore 17.02 il giudice esce dalla camera di consiglio e dà lettura della sentenza in udienza pubblica.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE LAVORO

Il giudice

terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 311/2021 RG

promosso da

O.S. ADL COBAS e P. R.

con l'avv. E. S.

contro



SLC CGIL

con l'avv. Gi... M... e l'avv. Di... R...

nonché contro

FISTEL CISL e COMMISSIONE ELETTORALE SAPPI

con gli avv.ti L... F... a, M... E... a D... e R... F...

OGGETTO: impugnazione dell'esito dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

MOTIVAZIONE

L'O.S. ADL COBAS e Pianca Roberto espongono di essere rispettivamente un'organizzazione sindacale partecipante alla consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-5 febbraio 2020 per il rinnovo di RSU ed RLS nella società Sappi Italy Operations e dipendente della medesima società, candidato per ADL COBAS nell'ambito della predetta consultazione. Espongono altresì che, all'esito della consultazione, la Commissione elettorale aveva inizialmente proclamato eletti nel ruolo di RLS, tra gli altri, P... R... e M... D..., appartenenti ad ADL COBAS; ma successivamente la Commissione aveva modificato la propria decisione, poiché era emerso che, in realtà, detta sigla sindacale non aveva presentato candidature per il ruolo di r.l.s., escludendo pertanto i P... e M..., in favore di candidati in liste presentate da altre Organizzazioni sindacali. Dopo aver inutilmente esperito la tutela cautelare in entrambe le fasi, l'O.S. ADL COBAS e P... R... ricorrono ora in via ordinaria, nei confronti della Commissione elettorale e delle altre OO. SS. che avevano partecipato alla consultazione, vale a dire SLC CGIL e FISTEL CISL. Chiedono accertarsi l'illegittimità del provvedimento della Commissione dell'11.2.2020 e per l'effetto la condanna della stessa Commissione elettorale e delle OO. SS. convenute a rinominare gli RLS nelle persone di V... Gi..., P... R... e M... i D...; in subordine, chiedono il rinnovo delle elezioni degli stessi RLS.

SLC CGIL, nonché FISTEL CISL e la Commissione elettorale Sappi, resistono.



La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali e, dopo il deposito di note conclusive, al termine della discussione, essa viene ora decisa mediante lettura della presente sentenza in udienza pubblica.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevate dalle resistenti in forza dell'art. 20 del testo unico sulla rappresentanza del 2014, sia infondata. La giurisprudenza di merito citata dalle resistenti, nonché i provvedimenti di rigetto emessi da questo stesso tribunale nelle due fasi del procedimento cautelare, non convincono, sol che si consideri il chiaro tenore letterale del cit. art. 20, in base al quale "contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato Provinciale dei Garanti". Non è scritto da nessuna parte che tale rimedio sia obbligatorio, né esclusivo (l'interpretazione letterale, come noto, è pacificamente la prima da prendere in considerazione). Va inoltre evidenziato che, norme del genere, sono di stretta interpretazione, poiché si tratta di escludere la tutela giurisdizionale, che costituisce un diritto fondamentale previsto sia dall'art. 24 Cost. sia dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Da ciò discende, ad avviso dello scrivente, che in mancanza di una previsione espressa circa l'obbligatorietà e l'esclusività, l'arbitrato deve ritenersi facoltativo (cfr. Cass. 24.09.2018, n. 22.490, in motivazione).

Passando quindi al merito della controversia, se da un lato è pacifico che la ricorrente O.S. ADL COBAS, quando ha presentato la lista dei propri candidati, ha indicato che essi concorrevano per il ruolo di RSU, senza indicare anche quello di RLS; dall'altro lato, è ugualmente pacifico che la Commissione, prima delle elezioni, non ha mai dubitato che la ricorrente, presentando la predetta lista, avesse implicitamente presentato anche quella RLS, come risulta anche dalle schede predisposte ed utilizzate; così come non ne mai hanno dubitato gli elettori; con la conseguenza che la revoca della prima proclamazione successivamente effettuata dalla Commissione, senza che nessuno gliela avesse chiesta, ha colto tutti "di sorpresa", vanificando completamente il voto univocamente espresso dagli elettori.



Possono allora applicarsi per analogia i consolidati principi espressi in materia elettorale dalla giurisprudenza amministrativa, che, come noto, tendono a salvaguardare l'esito della competizione elettorale, salvo vi siano irregolarità tali da incidere irrimediabilmente sulla genuinità dell'espressione del voto.

Come infatti deciso dal Consiglio di Stato, sez. III, 13.05.2020, n. 3045, nel procedimento elettorale preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori, producono effetto invalidante solo quelle anormalità procedurali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in modo irrimediabile il canone della genuinità del voto nel suo complesso, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, *id est* l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti.

Nella fattispecie concreta, come detto, fin dall'inizio ed al termine della consultazione elettorale (fino all'imprevista della revoca della proclamazione degli eletti), è stato sempre ben chiaro a tutti, elettori e Commissione elettorale compresa, che la lista presentata dalla ricorrente O.S. ADL COBAS, si riferiva, sia pure implicitamente, anche alla RLS, tanto che sulla scheda elettorale detta lista compariva concorrere anche per la RLS.

Alla luce di ciò, questo tribunale ritiene che, al fine di salvaguardare l'esito - del tutto genuino - del voto democraticamente espresso dagli elettori sulla base della scheda elettorale presentata loro, il ricorso debba essere accolto (se così non fosse, le elezioni dovrebbe essere annullate e rifatte, perché si dovrebbe senz'altro ritenere che la predetta scheda fosse ingannevole: ciò che nessuno dei resistenti ha mai lamentato).

L'incertezza della lite suggerisce la compensazione integrale di tutte le spese giudiziali, comprese quelle della fasi cautelari.

P Q M



accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento 11.02.2020 della Commissione elettorale.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Padova, 10 maggio 2022

Il giudice
dott. Roberto Beghini

